

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede la parola al Vicesindaco Nadia Verduci, la quale illustra gli scopi e gli obiettivi della Legge Regionale 13 ed illustra il lavoro svolto dalle Commissioni per addivenire ad un testo condiviso anche dalle minoranze sulle applicazioni della legge Regionale denominata " Piano casa " sul Territorio del Comune di Noviglio;

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Viscione il quale richiede talune delucidazione sulle case ALER ;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Piazza il quale spiega che la Legge Regionale è il risultato di una iniziativa A legislativa nazionale che poi ha trovato attuazione presso le Regioni essendo l'edilizia e l'urbanistica di competenza regionale .

Spiega che l'obiettivo della Legge è quello di far riprendere il mercato immobiliare e di avviare attività edilizia come tassello di una più ampia ripresa che stenta ad avviarsi.

Si rende conto il consigliere però di una complessa e difficile applicabilità di tale legge regionale anche per il non molto lungo periodo (15/18 mesi) di vigenza e di validità della legge conclude dicendo che in commissione si è comunque anche discusso della riduzione degli oneri previsti per il 40 mentre veniva proposta una possibilità del 5% da parte della maggioranza.

Conclude gli interventi il Sindaco, il quale spiega come siano avvenuti numerosi incontri con le altre amministrazioni della zona per avere altri riferimenti condivisi e per avere una sorta di applicazione abbastanza omogenea per un territorio omogeneo.

Su proposta dell'Assessorato all'Urbanistica

Vista la legge regionale n° 13 del 16-07-2009 : Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia;

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della predetta L.R. 13/09, spetta al Comune individuare con atto motivato le parti del proprio territorio nelle quali sono escluse, per ragioni storiche, paesaggistico-ambientali, urbanistiche nonché per la salvaguardia delle cortine edilizie esistenti, la facoltà di recupero indicate all'art. 6 della stessa L.R. 13/2009, consistenti: nell'utilizzo del patrimonio edilizio esistente a norma dell'art. 2; nell'ampliamento e sostituzione di edifici esistenti ai sensi dell'art. 3, commi 1,3,4; nella riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica a norma dell'art. 4;
- che la l.r. 16.07.2009, n. 13, subordina, ai sensi dell'art. 3, comma 5, l'esercizio delle facoltà di sostituzione e ricostruzione con ampliamento fino al 30% del volume esistente di edifici industriali e artigianali nelle aree aventi destinazione produttiva secondaria industriale e/o artigianale, secondo le previsioni di azionamento del vigente strumento urbanistico generale, alla condizione che il Comune motivatamente individui le aree o parti di esse sulle quali è possibile detto esercizio;
- che l'art. 4 della l.r. 13/2009 prevede la, possibilità di reperimento di nuova volumetria da cedere in tutto o in parte per la realizzazione di edifici di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata;

- che, ai sensi dello stesso art. 5, comma 6 della L.R. 13/09, il Comune detta prescrizioni per il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde;
- che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. 13/89, il Comune può determinare la riduzione rispetto agli importi tabellari del contributo di costruzione in riferimento agli interventi di cui alla L.R. 13/09;

Dato atto che, a norma dell'art. 5, comma 4, per gli interventi di riqualificazione di cui all'art. 4 il valore della quota degli oneri di urbanizzazione è ridotta del 50%;

Dato atto altresì che la L.R. 13/09 stabilisce che il potere di intervento comunale deve essere esercitato entro il 15.10.2009;

Preso atto della necessità di tenere in debita considerazione che gli effetti della predetta legge regionale produrrà sulla pianificazione urbanistica comunale, che troverà pieno compimento con il Piano di Governo del Territorio, e in particolare sul Piano dei Servizi;

Ravvisata quindi l'opportunità che il Consiglio Comunale si esprima sui punti sopra richiamati;

Ritenuto quindi di dover intervenire al fine di correlare la salvaguardia del patrimonio edilizio, agricolo, paesistico, storico ed ambientale del territorio comunale con le finalità previste dalla summenzionata legge regionale attraverso i seguenti indirizzi:

- di escludere l'applicazione delle misure di legge laddove l'utilizzo in modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, dell'inserimento nel contesto o limiterebbe le possibilità di trasformazione e riqualificazione che i nuovi strumenti delineeranno o comporterebbe la perdita o l'alterazione di quegli edifici a valenza culturale e storico testimoniale o la perdita dell'unitarietà urbanistica e funzionale dell'insieme edificato, in particolare si esclude l'applicazione delle misure di legge per:
 - gli edifici puntualmente individuati negli elaborati grafici allegati al documento applicativo;
 - le zone individuate dal vigente P.R.G. quale zona E AGRICOLA individuata attraverso tre tipologie agricole E1, E2, E3 ivi compresi gli edifici isolati in zona E agricola, individuati sull'azonamento di P.R.G. con specifico simbolo "ec" ;
 - le zone individuate dal vigente P.R.G. quale zona A , ambiti in zona A1 e A2;
 - gli edifici realizzati in piani attuativi di iniziativa privata ancora in corso di validità e non completamente attuati;
- in ordine a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 di non individuare aree classificate nello strumento urbanistico generale comunale a specifica destinazione produttiva secondaria;
- ordine a quanto previsto dall'art. 4, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 si dispone che la realizzazione o la cessione in tutto o in parte della nuova volumetria sia subordinata alla stipula di convenzione con il Comune, che preveda che la sua allocazione sia nel territorio comunale, con esclusione delle aree a standard, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo delle categorie sociali più fragili del residenti nel Comune;
- in ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 di stabilire che:

- 1) è prescritto il conseguimento della dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dall'art. 1 della Legge 24.03.1989, n. 122 nei seguenti casi:
 - a) Utilizzazione delle volumetrie ai fini residenziali di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 della L.r. 13/2009, limitatamente alle porzioni oggetto di mutamento d'uso che non abbiano già previsto la dotazione di parcheggio in sede di atto abilitativi che ne ha legittimato la realizzazione;
 - b) Utilizzazione delle volumetrie in seminterrato di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2 della L.R.13/2009, limitatamente per le porzioni con destinazioni diverse dalle accessorie alla residenza che non abbiano già previsto la dotazione di parcheggio in sede di atto abilitativo che ne ha legittimato la realizzazione;
 - c) Ampliamento di edificio di cui al comma 1 art. 3 della L.R. 13/2009, limitatamente alla porzione oggetto di ampliamento;
 - d) Sostituzione di edifici per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale o, qualora ammessa, altra consentita dalla zona, da determinarsi sull'intera volumetria;
 - 2) Il conseguimento della dotazione di parcheggio di cui alle lettere a)b) e c) del 1° comma non potrà comunque essere inferiore ad un posto auto avente dimensioni minime di mq, 2,50x5,00;
 - 3) Qualora sia dimostrata l'impossibilità di assolvere le obbligazioni della dotazione di parcheggio per gli interventi di cui alle lettere a)e b) del 1° comma e nei limiti minimi di cui al 2° comma, o in altra area da vincolare pertinentialmente, è consentita la monetizzazione nella forma stabilita dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 64 della L.R. 12/2005;
 - 4) negli interventi di cui alle lettere c) e d) di cui al precedente 1° comma è inoltre obbligatorio il mantenimento di uno spazio a verde drenante nella misura del 30% della superficie di pertinenza degli edifici (superficie fondiaria-superficie coperta=superficie di pertinenza) e piantumato secondo i disposti della vigente disciplina comunale. Nel caso l'interessato intendesse avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 6 della legge regionale, dovrà osservare la D.G.R. n. VIII/010134 del 07.08.2009 e assicurare la dotazione arborea minima prevista dalla vigente disciplina comunale;
- In ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 di disporre la riduzione del contributo di costruzione – oneri di urbanizzazione e contributo afferente il costo di costruzione – nella misura del 5% (cinque);

Rilevato inoltre che la legge regionale 13/2009, nella terminologia, non definisce come debbano essere calcolati i parametri edilizi ed urbanistici, e pertanto, nel silenzio della legge di stabilire che si applicano i parametri già previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle Norme Tecniche Di Attuazione del vigente P.R.G., unitamente ad ulteriori disposizioni attuative e definizioni finalizzate alla concreta applicazione della norma regionale, meglio descritte nell'allegato 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata quindi l'opportunità che il Consiglio Comunale si esprima sui punti sopra richiamati;

Recepiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1^, in ordine alla regolarità tecnica;

Vista la L.R. 16.07.2009, n. 13;

Vista la L.R. 15.03.2005, N. 12 e s.m.i.;

La D.G.R. n. VIII/010134 DEL 07.08.2009;

Il Decreto Regionale – Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 8114 del 04.08.2009;

Con il seguente esito dei voti:
Consiglieri presenti e votanti: n.16
Voti favorevoli n. 16
Voti contrari :
Voti astenuti: n-

DELIBERA

- in ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della Legge Regionale 16.07.2009, n. 13, di escludere l'applicazione delle misure di legge laddove l'utilizzo in modo diffuso e generico comporterebbe effetti negativi dal punto di vista dell'impatto sul paesaggio, dell'inserimento nel contesto o limiterebbe le possibilità di trasformazione e riqualificazione che i nuovi strumenti delineeranno o comporterebbe la perdita o l'alterazione di quegli edifici a valenza culturale e storico testimoniale o la perdita dell'unitarietà urbanistica e funzionale dell'insieme edificato, in particolare si esclude l'applicazione delle misure di legge per:
 - gli edifici puntualmente individuati negli elaborati grafici allegati al documento applicativo;
 - le zone individuate dal vigente P.R.G. quale zona E AGRICOLA individuata attraverso tre tipologie agricole E1, E2,E3 ivi compresi gli edifici isolati in zona E agricola, individuati sull'azonamento di P.R.G. con specifico simbolo "ec" ;
 - le zone individuate dal vigente P.R.G. quale zona A , ambiti in zona A1 e A2;
 - gli edifici realizzati in piani attuativi di iniziativa privata ancora in corso di validità e non completamente attuati;

- in ordine a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 di non individuare aree classificate nello strumento urbanistico generale comunale a specifica destinazione produttiva secondaria;

- ordine a quanto previsto dall'art. 4, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 si dispone che la realizzazione o la cessione in tutto o in parte della nuova volumetria sia subordinata alla stipula di convenzione con il Comune, che preveda che la sua allocazione sia nel territorio comunale, con esclusione delle aree a standard, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo delle categorie sociali più fragili del residenti nel Comune;

- in ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 di stabilire che:
 - 1) è prescritto il conseguimento della dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dall'art. 1 della Legge 24.03.1989, n. 122 nei seguenti casi:
 - a) Utilizzazione delle volumetrie ai fini residenziali di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 della L.r. 13/2009, limitatamente alle porzioni oggetto di mutamento d'uso che non abbiano già previsto la dotazione di parcheggio in sede di atto abilitativi che ne ha legittimato la realizzazione;
 - b) Utilizzazione delle volumetrie in seminterrato di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2 della L.R.13/2009, limitatamente per le porzioni con destinazioni diverse dalle accessorie alla residenza che non abbiano già previsto la dotazione di parcheggio in sede di atto abilitativo che ne ha legittimato la realizzazione;
 - c) Ampliamento di edificio di cui al comma 1 art. 3 della L.R. 13/2009, limitatamente alla porzione oggetto di ampliamento;
 - d) Sostituzione di edifici per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale o, qualora ammessa, altra consentita dalla zona, da determinarsi sull'intera volumetria;

2) Il conseguimento della dotazione di parcheggio di cui alle lettere a)b) e c) del 1° comma non potrà comunque essere inferiore ad un posto auto avente dimensioni minime di mq, 2,50x5,00;

3) Qualora sia dimostrata l'impossibilità di assolvere le obbligazioni della dotazione di parcheggio per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma e nei limiti minimi di cui al 2° comma, o in altra area da vincolare pertinentialmente, è consentita la monetizzazione nella forma stabilita dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 64 della L.R. 12/2005;

4) negli interventi di cui alle lettere c) e d) di cui al precedente 1° comma è inoltre obbligatorio il mantenimento di uno spazio a verde drenante nella misura del 30% della superficie di pertinenza degli edifici (superficie fondiaria-superficie coperta=superficie di pertinenza), e piantumato secondo i disposti della vigente disciplina comunale. Nel caso l'interessato intendesse avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 6 della legge regionale, dovrà osservare la D.G.R. n. VIII/010134 del 07.08.2009 e assicurare la dotazione arborea minima prevista dalla vigente disciplina comunale;

- In ordine a quanto previsto dall'art. 4, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 si dispone che la realizzazione o la cessione in tutto o in parte della nuova volumetria sia subordinata alla stipula di convenzione con il Comune, che preveda che la sua allocazione sia nel territorio comunale, con esclusione delle aree a standard, al fine di soddisfare il fabbisogno abitativo delle categorie sociali più fragili del residenti nel Comune;
- In ordine a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge regionale 16.07.2009, n. 13 di disporre la riduzione del contributo di costruzione – oneri di urbanizzazione e contributo afferente il costo di costruzione – nella misura del 5% (cinque);
- Di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l'unito allegato 1 predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, nel quale sono contenute le indicazioni e le precisazioni atte a promuovere e agevolare l'attuazione della legge regionale, nonché l'elaborato grafico in esso contenuto che individua le parti del territorio comunale e gli edifici nelle quali non troveranno applicazione le azioni straordinarie previste dalla legge regionale n. 13/2009;
- Di disporre la pubblicazione di idonei avvisi all'albo pretorio e sul sito internet ufficiale del Comune;
- Di comunicare la presente delibera alla Regione Lombardia secondo le modalità stabilite dalla D.d.u.o. del 04.08.2009 n. 8114: "Monitoraggio dei provvedimenti assunti dai comuni entro il termine del 15.10.2009 in attuazione della legge regionale n. 13/2009";

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 – comma IV – del D.L.vo N. 267/2000;

con il seguente esito dei voti:

Consiglieri presenti e votanti: n.16

Voti favorevoli n 16

Voti contrari n. /

Voti astenuti :n./

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile .

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 12/10/09

OGGETTO :Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo . 267/2000

UFFICIO TECNICO

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole di regolarità ,a sensi dell'art. 49, Comma I, del D.Lvo 267/2000, precisando che per gli edifici inseriti in ambito di Piano di Zona Consortile, indipendentemente dall'azzoneamento di P.R.G. e per i quali continuano ad applicarsi le convenzioni di cui alla L.865/1971, devono essere valutati i rapporti tra la normativa in materia di E.R.P. e la L.R. 13/2009, in relazione al superamento dei limiti massimi della superficie utile delle abitazioni (Su) e della superficie non residenziale (Snr) prescritti dalla vigente legislazione, nonché, la debenza afferente il contributo di costruzione.

Noviglio 08.10.2009

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Giuliana Bonfadini

IL SEGRETARIO COMUNALE

In ordine alla deliberazione in oggetto esprime il parere di Legittimità.

Noviglio 08/10/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Sagaria



Comune di Noviglio
Provincia di Milano

Ufficio Tecnico

Piazza Roma 1 – CAP 20082 - ☎ 0290060666 - Fax 029006282

Email tecnico@comune.noviglio.mi.it

Partita IVA 04143420158 – C.F.80121990156

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA DI C.C. N. 25 IN DATA 12/10/009

L.R. 16.07.2009 N. 13

“Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Volumi utilizzabili per il recupero edilizio e funzionale

- 1 Per il recupero funzionale di cui alla lettera a) dell'art. 2 della Lr 12/2009 possono essere utilizzati gli edifici o le loro porzioni che, indipendentemente dall'originario titolo abilitativo, siano incluse nel computo della volumetria del fabbricato secondo la vigente disciplina comunale.
- 2 Sono esclusi dalla possibilità di recupero funzionale i fabbricati e le loro porzioni destinate alla dotazione di spazi a parcheggio realizzati per il soddisfacimento delle dotazioni di cui all'art. 41 sexies della LU 1150/42 e s.m. e i., salvo che tale dotazione sia soddisfatta per la quota oggi vigente di 1 mq/10 mc con riferimento all'intero fabbricato derivante dal recupero funzionale; per tale fattispecie rimane esclusa la possibilità di monetizzazione.
- 3 Sono altresì comunque esclusi dalla possibilità di recupero funzionale i fabbricati e le loro porzioni realizzati in applicazione dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 e per i quali sia stato comunque apposto il previsto vincolo pertinenziale.
- 4 Per il recupero funzionale di cui alla lettera b) dell'art. 2 della Lr 13/2009 possono essere utilizzate tutte le porzioni di fabbricato in seminterrato ad esclusione di quelle di cui al precedenti commi 2 e 3.
- 5 Per il recupero funzionale di cui al precedente comma 4 sono consentiti contestuali interventi di adeguamento per il soddisfacimento delle prescrizioni del Regolamento Locale d'Igiene.

Determinazione del volume per gli interventi di ampliamento o di sostituzione.

- 1 Il computo del volume esistente degli edifici residenziali o misti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Lr 13/2009 deve essere effettuato applicando le vigenti disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia del comune;
- 2 Il computo del volume del nuovo organismo edilizio, realizzato attraverso interventi di ampliamento o di sostituzione, deve essere effettuato applicando le vigenti disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia del comune, nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 20 aprile 1995 n° 26.

Zone a prevalente destinazione residenziale.

- 1 Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al secondo periodo del comma 3 dell'art 3 della Lr 13/2009 si definiscono zone a prevalente destinazione residenziale sia le parti del territorio comunale nelle quali la disciplina urbanistica consente l'insediamento residenziale almeno fino al 50% della capacità insediativa ammissibile, sia le aree completamente intercluse in ambiti residenziali.

Edifici unifamiliari.

- 1 Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al primo comma lett. a) dell'art 3 della Lr 13/2009 si definisce edificio unifamiliare, un fabbricato singolo e isolato con i fronti perimetrali esterni direttamente areati e corrispondente ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare .

Sostituzione degli edifici.

- 1 Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art 3 della Lr 13/2009 l'intervento di sostituzione consiste nell'integrale demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio esistente.
- 2 Il richiedente potrà conservare porzioni dell'organismo edilizio esistente qualora sia motivatamente giustificato per la conservazione di diritti, servitù, allineamenti o simili, o qualora alcune porzioni del fabbricato esistente presentino caratteristiche architettoniche ambientali che ne giustificano la conservazione. L'organismo edilizio conseguente l'intervento deve, in ogni caso, raggiungere le caratteristiche prestazionali previste dalla Lr 13/2009.

Parcheggi pertinenziali e verde.

- 1 E' prescritto il conseguimento della dotazione di parcheggi pertinenziali nella misura stabilita dall'art 1 della Legge 24 marzo 1989 n° 122 nei seguenti casi:
 - a) utilizzazione delle volumetrie a fini residenziali di cui alla lettera a) comma 1 dell'art 2 della Lr 13/2009, limitatamente alle porzioni oggetto di mutamento d'uso che non abbiano già previsto la dotazione di parcheggio in sede di atto abilitativo che ne ha legittimato la realizzazione,
 - b) utilizzazione delle volumetrie in seminterrato di cui alla lettera b) comma 1 dell'art 2 della Lr 13/2009, limitatamente per le porzioni con destinazioni diverse dalle accessorie alla residenza che non abbiano già previsto la dotazione di parcheggio in sede di atto abilitativo che ne ha legittimato la realizzazione,
 - c) ampliamento di edificio di cui al comma 1 art. 3 della Lr 13/2009, limitatamente alla porzione oggetto di ampliamento,
 - d) sostituzione di edifici per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale o, qualora ammessa, altra consentita dalla zona, da determinarsi sull'intera volumetria,
- 2 Il conseguimento della dotazione di parcheggio di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma non potrà comunque essere inferiore ad un posto auto avente dimensioni minime di mq 2,50 x 5,00.
- 3 Qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere le obbligazioni della dotazione di parcheggio per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del 1° comma e nei limiti minimi di cui al secondo comma, è consentita la monetizzazione nella forma stabilita dal terzo periodo del comma 3 dell'art 64 della Lr 12/2005.
- 4 Negli interventi di cui alle lettere c) e d) di cui al precedente 1° comma è inoltre obbligatorio il mantenimento di uno spazio a verde drenante nella misura del 30% della superficie di pertinenza degli edifici (superficie fondiaria-superficie coperta=superficie di pertinenza) e piantumato secondo i disposti dell'art. 9.8 delle vigenti N.T.A. del P.R.G.
Nel caso l'interessato intendesse avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 6 della legge regionale, dovrà osservare la D.G.R. n. VIII/010134 del 07.08.2009 e assicurare la dotazione arborea minima prevista dalla vigente disciplina comunale.

Diminuzione Certificata Del Fabbisogno Energetico - Verifiche

1. Al fine di poter effettuare il controllo dei progetti edilizi dal punto di vista energetico, previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, presenta all'Amministrazione comunale, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la seguente documentazione:
 - relazione tecnica redatta secondo lo schema della D.G.R. 8745/2008 (Allegato B) – su supporto informatico (file PDF della relazione) e cartaceo;
 - file *.xml elaborato ai sensi del Decreto del Direttore Generale 11 giugno 2009 n. 5796 pubblicato sul BURL del 26 giugno 2009 – 4° Supplemento straordinario, per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
 - prospetti e sezioni del progetto architettonico – su supporto in formato .dwg e/o .dxf (versione 2000 o superiore);
 - tavola progettuale che illustri i calcoli effettuati per determinare i seguenti parametri (secondo le definizioni della D.G.R. 8745/2008): volume lordo riscaldato, superficie utile riscaldata, superficie disperdente;
 - nomina del certificatore energetico (se dovuta) entro l'inizio dei lavori.
 - Dichiarazione asseverata del progettista se richiesta ai sensi della D.d.g. 19 agosto 2009 n. 8554 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 36 del 7 settembre 2009 come da Allegati A e B che si allegano al presente Allegato 1;
 - schede tecniche dei materiali previsti per l'impiego che costituiscono la superficie disperdente dall'edificio e dei componenti (generatore, bruciatore, pompe di distribuzione, sistemi di emissione e regolazione) costituenti l'impianto di climatizzazione invernale;

2. Durante la realizzazione dell'opera dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale anche via fax al n. 02 9006282 o via mail all'indirizzo tecnico@comune.noviglio.mi.it , con un preavviso di 5 giorni lavorativi, l'inizio delle operazioni di posa del materiale isolante nei componenti opachi costituenti involucro edilizio (vespai, murature, solai a confine con ambienti non riscaldati, coperture)

3. Alla relazione tecnica redatta secondo lo schema della D.G.R. 8745/2008 (Allegato B), da presentarsi al termine dei lavori ai sensi dell'art. 12.4 della delibera di Giunta Regionale n. 8/8745 del 22 dicembre 2008 pubblicata su BURL 15 gennaio 2009 – 2° Supplemento Straordinario:
 - schede tecniche dei materiali effettivamente impiegati che costituiscono la superficie disperdente dall'edificio e dei componenti (generatore, bruciatore, pompe di distribuzione, sistemi di emissione e regolazione) costituenti l'impianto di climatizzazione invernale;
 - bolle di consegna dei relativi materiali;
 - documentazione fotografica dei dettagli costruttivi delle superficie disperdenti opache.

D.d.g. 19 agosto 2009 n. 8554 - ALLEGATO A

Modello da utilizzare per la dichiarazione da parte del progettista della diminuzione superiore al 10% del fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale, riferita all'edificio esistente

Il sottoscritto, iscritto a (*indicare Albo, Ordine o Collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero dell'iscrizione*), essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale,

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità che:

l'edificio ubicato in (*indicare l'indirizzo oltre ai dati catastali*) e per il quale si richiede di accedere agli incentivi previsti all'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 16 luglio 2009, n° 13, è caratterizzato dai seguenti valori del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP_H) o il riscaldamento, calcolati secondo la procedura di calcolo di cui alla DGR VIII/5018 e smi:

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento calcolato sull'edificio esistente <u>prima dei lavori di ampliamento e di riqualificazione</u>	kWh/m²anno
Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento calcolato sull'edificio esistente <u>dopo i lavori di ampliamento e di riqualificazione</u>	kWh/m²anno
Diminuzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento calcolata sull'edificio esistente come $\frac{(A)-(B)}{(A)}$	kWh/m²anno

Si allega alla presente dichiarazione una relazione dettagliata degli interventi da realizzarsi sull'edificio esistente al fine di ottenere una riduzione dell' EP_H nella misura sopra indicata.

Data

Firma

D.d.g. 19 agosto 2009 n. 8554 - ALLEGATO B

Modello da utilizzare per la dichiarazione da parte del progettista del rispetto dei limiti di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP_H) o il riscaldamento

Il sottoscritto, iscritto a (*indicare Albo, Ordine o Collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero dell'iscrizione*), essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale,

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità che:

l'edificio ubicato in (*indicare l'indirizzo oltre ai dati catastali*) e per il quale si richiede di accedere agli incentivi previsti all'art. 3 comma 1 della Legge Regionale 16 luglio 2009, n° 13, è caratterizzato dal seguente valore di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (EP_H) o il riscaldamento, calcolato secondo la procedura di calcolo di cui alla DGR VIII/5018 e smi:

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale calcolato sull'edificio esistente <u>prima della realizzazione dell'ampliamento</u>	kWh/m²anno
--	------------------------------

e che tale valore è inferiore rispetto al valore limite fissato dalla normativa regionale nel caso di nuovi edifici, secondo quanto previsto dalla DGR VIII/5018 e smi e indicato in calce.

Valore limite del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale (S/V:_____; GG:_____)	kWh/m²anno
--	------------------------------

Data

Firma

INDIVIDUAZIONE AMBITI SOTTRATTI ALLE AZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 13/2009

Al fine di rendere evidente agli operatori tali aree vengono allegati al presente applicativo gli stralci dell'azzonamento del vigente P.R.G. in scala 1:2000, in cui vengono evidenziate in tinta/contorno giallo, le aree e gli immobili oggetto di esclusione dagli interventi previsti dalla legge regionale.

E' altresì escluso dalle azioni straordinarie di riqualificazioni edilizia l'intera ZONA E- E1-E2-E3 ed edifici isolati "ec", indicata nelle tavole del vigente P.R.G. (della quale se ne omette la rappresentazione), cui si rimanda per la riconosciuta individuazione.

Elenco stralcio allegati:

- a) - a.1) - a2) della frazione Noviglio
- b) della frazione Mairano
- c) della frazione S.Corinna
- d) della frazione Tainate